



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie

PROCEDURA ACCERTAMENTO DANNI DA GRANDI PREDATORI

PREMESSA

La procedura di seguito riportata ha validità relativa all'intero territorio della Provincia di Sondrio, ad eccezione del Parco Nazionale dello Stelvio.

Le modalità da attuare per la richiesta dell'accertamento e per accedere all'eventuale rimborso danni vengono illustrate agli allevatori/apicoltori/coltivatori attraverso appositi pieghevoli (A4), notiziari delle associazioni di categoria e incontri appositamente organizzati. Sui pieghevoli vengono indicati i recapiti a cui fare riferimento.

DEFINIZIONI

Danno: evento riferito agli animali domestici di proprietà, compresi gli apiari, e alle strutture e coltivazioni, purchè gestiti e custoditi in modo corretto, anche in base a quanto di seguito specificato.

Grandi predatori: fanno parte di questa categoria le specie Lupo, Orso, Lince.

1. DENUNCIA DEL DANNO

- 1.1. Al riscontro del danno, il danneggiato deve inoltrare al più presto, e comunque non oltre 24 ore, la segnalazione alla Provincia. Tale segnalazione segna l'avvio della procedura.
In orario serale (18.00 - 6.00), il sabato e nei giorni festivi, nel caso di danni ad animali, la segnalazione deve essere fatta al n° telefonico 118, che attiva il veterinario A.S.L. in pronta disponibilità per i successivi adempimenti.
- 1.2. L'Ente riceve la segnalazione e provvede ad avvisare gli incaricati dell'accertamento. Se la segnalazione viene effettuata telefonicamente, gli accertatori provvedono poi a chiedere all'interessato la compilazione del modulo di denuncia del danno.

2. OPERATORI DELLA SQUADRA DI ACCERTAMENTO DANNI

- 2.1 Il gruppo di accertamento dovrà essere formato da almeno 2 operatori, di cui un veterinario (in caso di danni ad animali) e un esperto di fauna selvatica. Gli operatori devono aver frequentato un corso di approfondimento comprendente le tecniche predatorie, le lesioni specifiche e nozioni sul comportamento dei singoli predatori, nonché il riconoscimento delle più importanti patologie dei domestici e delle api.
- 2.2 Esperto faunistico: per il territorio provinciale si farà riferimento agli operatori della Polizia Provinciale (che possono avvalersi delle Guardie Volontarie Venatorie) e del Servizio Caccia e Pesca, per i Parchi ai Guardaparco e ai tecnici indicati dal Parco stesso, con modalità organizzative definite e concordate tra i rispettivi enti.
- 2.3 Veterinario: si farà riferimento ai veterinari dell'A.S.L., trattandosi di intervento su animale domestico rinvenuto morto e come tale di competenza del veterinario A.S.L. competente per territorio ovvero in servizio di pronta disponibilità.
- 2.4 Ogni Ente nominerà un proprio coordinatore, responsabile degli aspetti organizzativi e dei contatti con gli altri enti.

Ogni coordinatore dovrà inviare agli altri enti i nominativi degli operatori incaricati, i rispettivi

territori di competenza, i numeri telefonici di servizio e delle sedi, oltre ad inviare con cadenza mensile i prospetti delle reperibilità per distretto di competenza. Il coordinatore provvederà poi a inoltrare le informazioni ricevute ai propri operatori incaricati del servizio.

3. ACCERTAMENTO DEL DANNO

- 3.1 La richiesta di intervento viene fatta telefonicamente dal coordinatore o suo delegato al proprio operatore e al veterinario, secondo le modalità sopra definite.
- 3.2 L'uscita congiunta dell'operatore e del veterinario A.S.L. incaricati avviene di regola entro 24-48 ore dal ricevimento della denuncia.
- 3.3 Il sopralluogo si effettua con procedure standardizzate (modulo di accertamento) e con dotazioni standard opportunamente predisposte (Veterinario A.S.L.: guanti monouso, DPI, provette, contenitori in plastica per prelievi, sacchetti di plastica di varie dimensioni, strumentario per necropsopia in loco, bisturi. Operatore: coltello, pila, macchina fotografica digitale).

Qualora possibile il team di accertamento sarà dotato anche di trappole fotografiche da posizionare vicino alle carcasse ritrovate o agli apiari danneggiati.
- 3.4 I veterinari A.S.L. utilizzano l'automezzo A.S.L. in dotazione, in caso di necessità si potrà accedere ai mezzi della Provincia o dell'ente territorialmente competente, con adeguata copertura assicurativa.
- 3.5 Sul luogo del ritrovamento si dovranno effettuare le operazioni di seguito riportate e ognuno dei due operatori (esperto faunistico e veterinario A.S.L.) dovrà compilare il modulo di accertamento per le parti di propria competenza:
 - a) effettuare indagine anamnestica tra i presenti per acquisire indizi fondamentali per l'indagine;
 - b) effettuare rilievi fotografici
 - c) effettuare la raccolta di indizi sul terreno con le metodologie più appropriate;
 - d) identificare l'animale tramite marcatura auricolare per risalire al proprietario, in caso di mancanza di marcatura raccogliere informazione in loco per risalire al proprietario;
 - e) effettuare esame necroscopico per accertare le cause della morte;
 - f) escludere il decesso dell'animale a causa di malattia infettiva;
 - g) ricercare segni caratteristici della predazione per una massima precisione nell'identificazione del predatore;
 - h) prelevare, se necessario, campioni biologici per verificare eventuali cause di morte non dovute a predazione, che verranno presi in consegna dal veterinario;
 - i) prelevare, se necessario, campioni biologici per identificare la specie del predatore (peli, feci, etc...) che verranno presi in consegna dall'esperto faunistico;
 - l) effettuare prelievi di carattere veterinario previsti dalla normativa vigente (BSE, TSE..)
 - m) definire la destinazione della carcassa; a questo riguardo si rimanda al punto 3.9.
- 3.6 Il veterinario ufficiale accede alla banca dati del Servizio Veterinario A.S.L., mediante la quale controlla la marca auricolare al fine di risalire al proprietario dell'animale ed alla regolarità dell'allevamento in relazione agli adempimenti di legge ovvero conforme a:
 - a) anagrafiche zootecniche – normativa vigente (es.: Registro carico e scarico);
 - b) piani di monitoraggio e bonifiche sanitarie obbligatorie (es.: Mod. 2/33);
 - c) movimentazione degli animali (es.: Mod. 7, Mod.4).
 - d) per gli apiari si farà riferimento alla denuncia di possesso e all'eventuale denuncia di nomadismo.
- 3.7 Gli eventuali campioni biologici raccolti per stabilire le cause di morte del bestiame o delle api (punto 3.5 h) verranno inviati dal veterinario all'IZS competente o ad altro laboratorio autorizzato per le analisi.
- 3.8 Gli eventuali campioni biologici raccolti per l'individuazione del predatore (punto 3.5 i)

verranno inviati all'ISPRA o ad altro laboratorio individuato dall'ente competente.

- 3.9 La destinazione della carcassa è stabilita dal veterinario A.S.L. attraverso appropriata certificazione, il quale può disporre, qualora la località del ritrovamento non fosse raggiungibile dal mezzo autorizzato, lo smaltimento in loco della stessa, in ottemperanza alle normativa vigente.

In caso di necessità, qualora possibile, la carcassa dovrà essere consegnata all'IZS per un esame autoptico approfondito.

- 3.10 In caso di animali feriti, la loro cura è a carico del proprietario.

4. MODULO DI ACCERTAMENTO

- 4.1 Il modulo di accertamento, che a fine procedimento avrà valore di verbale, verrà compilato secondo il seguente schema:

- a) durante il sopralluogo ognuno dei due operatori (esperto faunistico e veterinario) dovrà compilare il modulo per quanto di propria competenza; inoltre il verbale dovrà essere controfirmato dall'allevatore/apicoltore/coltivatore o suo delegato nella parte iniziale di descrizione della denuncia (Parte A); una copia del verbale verrà consegnata all'interessato, quando identificato;
- b) il modulo sarà completato con le informazioni aggiuntive riguardanti i dati relativi all'allevamento desunti dalla Banca Dati A.S.L. e, nel caso, integrato con i risultati derivanti dalla necropsia effettuata dall'IZS o dai referti delle analisi effettuate sui campioni biologici prelevati per stabilire la causa di decesso o la presenza di un predatore.

- 4.2 Il modulo di accertamento, una volta completato secondo quanto previsto nelle parti A e B, verrà trasmesso in copia all'ente competente e al proprio Corpo di Vigilanza nonché al Servizio Veterinario dell'A.S.L.

5. RIMBORSO DEL DANNO *(articolo modificato in base a indicazioni Regione Lombardia)*

- 5.1 Il rimborso del danno deve essere richiesto alla Regione Lombardia, al seguente indirizzo

Regione Lombardia
Presidenza della Giunta Direzione Centrale
Organizzazione Personale Patrimonio e Sistema Informativo
U.O Patrimonio e Acquisti
Unità Operativa Archivi, Assicurazioni e Servizi Interni
P.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

Una copia dovrà essere trasmessa per conoscenza anche al Servizio caccia, pesca e strutture agrarie della Provincia.

- 5.2 La richiesta di indennizzo alla Regione Lombardia dovrà comprendere la seguente documentazione:

- domanda di indennizzo contenente i dati personali e fiscali del richiedente;
- copia dei moduli di accertamento danni e di descrizione della predazione (moduli A e B);
- fascicolo fotografico predisposto dall'accertatore del danno.

- 5.3 Vengono rimborsati i danni attribuiti a grandi predatori (orso, lupo e lince), anche riguardanti strutture e coltivazioni.

- 5.4 Nel caso si riscontrassero irregolarità sugli allevamenti, in particolar modo al punto 3.6, il veterinario A.S.L. dovrà provvedere a norma di legge a sanzionare il proprietario degli animali.

NOTA: *si sottolinea che le disposizioni previste al punto 3.5 lettere d, e, f, h, l, m e ai punti 3.6, 3.9 e 5.9 sono compiti istituzionali del veterinario A.S.L..*